

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Bari, li 25 LUG. 1974

*Prot. N. 2862*

e.p.c.

Ill. Presidente Consiglio Regionale  
S E D E


Spett. Ufficio Commissioni  
S E D E

Illustre Presidente,

Le trasmetto, in allegato il testo emendato del disegno di legge concernente: "Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973", corredato della prescritta relazione.

Cordiali saluti

(Enzo SORICE)



DISEGNO DI LEGGE

"Interventi in materia di opere pubbliche finanziate  
con i fondi di bilancio della Regione per gli esercizi  
finanziari 1972 e 1973"

Relatore: avv. Enzo Sorice

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 18/7/1974 vista la  
richiesta del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare,  
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,  
ha espresso parere favorevole sull'..... presente  
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in esso..... contenute.  
~~proposta di legge~~

[to IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

P. C. C.



Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,

siamo tutti ormai a conoscenza della crescente lievitazione dei prezzi della manodopera, dei materiali, noli e trasporti. Tali aumenti incidono notevolmente sui costi delle opere pubbliche per due motivi principali:

- Il tempo trascorso tra la redazione del progetto e l'esperimento della licitazione privata per l'accollo dei lavori, rende poco remunerativi i prezzi unitari di capitolato, cosicchè le licitazioni stesse vanno sistematicamente deserte.-

Non è peraltro possibile procedere all'aggiornamento dei prezzi e alla conseguente riduzione del programma costruttivo approvato poichè tale soluzione comporta l'inizio di una procedura il cui svolgimento richiede tempi tecnici in tutto uguali a quelli occorrenti per l'approvazione del progetto.-

Nè è da trascurare la circostanza che non sempre è possibile ridurre il programma costruttivo progettato poichè si richiede che l'intervento sia funzionale.-

- La revisione dei prezzi contrattuali spettante per legge alle imprese appaltatrici, per effetto dell'incremento dei prezzi verificatosi in corso d'opera, comporta spese rilevanti che, nella maggior parte dei casi, supera la somma accantonata in progetto a tale titolo.-

Consegue che le imprese sono restie a partecipare alle gare d'appalto nel fondato timore che venga meno la possibi

lità per l'Ente appaltante di fronteggiare l'intero onere della revisione dei prezzi.-

Il presente disegno di legge assegna alla Regione lo onere di intervenire con contributi integrativi per far fronte a maggiori spese conseguenti a: aggiudicazione dei lavori con offerta in aumento; revisione dei prezzi contrattuali; riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese in dipendenza dell'esecuzione delle opere.

La norma fa riferimento alle sole opere finanziate con i fondi regionali degli esercizi 1972/73 poichè quelle che verranno ammesse a contributo regionale con i fondi del corrente esercizio, ricadono nell'ambito della legge regionale n. 2 che prevede già l'estensione dei contributi regionali per gli oneri citati.

Il provvedimento legislativo estende inoltre alle opere di competenza regionale le agevolazioni ora possibili per le opere di conto dello Stato in materia di anticipazioni alle imprese di una quota parte dell'importo contrattuale, di restituzione parziale delle ritenute di garanzia e di licitazione privata.--

Art.1

Per far fronte agli oneri derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo della Regione Puglia con i fondi dell'esercizio finanziario 1972 (capitoli 332, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350, 351) e dell'esercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il Presidente della Giunta o l'Assessore del settore, se delegato, sentita la Giunta, è autorizzato a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale, nella misura percentuale prevista dai finanziamenti già assentiti.

Art.2

Gli appalti indetti entro il 31.12.1974 relativi alle opere di cui al precedente art.1 possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte del Presidente della Giunta, sentito l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in aumento.

Art.3

Per le opere oggetto della presente legge si applicano le norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1972 e nella legge statale 1 novembre 1973 n.774 e relativi decreti ministeriali di attuazione, in materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici e nella legge statale 12 gennaio 1974 n.8 in materia di appalti di opere pubbliche.

Art.4

I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza della mancata presentazione dei progetti entro i termini fissati dalle comunicazioni di concessione dei contributi, eccezionalmente prorogati, potranno essere utilizzati, nell'ambito dei relativi capitoli di bilancio, anche per le finalità di cui al precedente art.1.

Art. 5

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in L.1.500.000.000 si farà fronte mediante istituzione nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per il 1974 di apposito capitolo. Nel Bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

- |          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| cap. 309 | Costruzione a cura della Regione di opere portuali e di quelle edilizie in servizio della attività tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti. Difesa di spiagge. | L. 200.000.000   |
| cap. 314 | Opere idrauliche e vie navigabili. Sistemazione in pianura dei corsi di acqua.  | L. 100.000.000   |
| cap. 320 | Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati.  | L. 200.000.000   |
| cap. 322 | Contributi per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale n.2 del 21-1-1974.  | L. 1.000.000.000 |

In aumento

cap 322 bis - nuova istituzione- Interventi in materia di  
opere pubbliche finanziate con i fondi di  
bilancio della Regione Puglia per gli eser-  
cizi finanziari 1972 e 1973. L. 1.500.000.000

Art.6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.